

- (9) Non dovrebbero essere esclusi dal diritto al premio i nuovi produttori, né i produttori già in attività i cui massimali individuali non corrispondono, per vari motivi, alle variazioni subite dalle loro greggi. È quindi opportuno prevedere la creazione di riserve nazionali, da alimentare e gestire secondo criteri comunitari. Per la stessa ragione è opportuno subordinare il trasferimento di diritti al premio senza trasferimento della relativa azienda a regole che consentano di trattenere, senza compenso, una parte dei diritti trasferiti e di versarli nella riserva nazionale.
- (10) Per permettere ai produttori di ridurre la produzione per un periodo di tempo limitato, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere la possibilità di un trasferimento temporaneo dei diritti al premio.
- (11) È opportuno creare un legame fra la produzione ovina e caprina e le zone o località sensibili, in modo da garantire il mantenimento di tale attività soprattutto nelle zone in cui tale produzione è importante per l'economia locale.
- (12) Le condizioni di produzione ovina e caprina e i redditi dei produttori variano notevolmente nelle diverse regioni di produzione della Comunità. È pertanto opportuno prevedere una struttura flessibile per i pagamenti comunitari supplementari, che dovranno essere fissati e versati dagli Stati membri entro importi globali determinati e secondo alcuni criteri comuni per rispondere in maniera adeguata alle differenze strutturali e naturali e alle diverse esigenze del settore. Gli importi globali dovrebbero essere ripartiti tra gli Stati membri sulla base della quota di premi da essi pagata. I criteri comuni hanno tra l'altro lo scopo di impedire che i pagamenti supplementari producano effetti discriminatori e di tener pienamente conto degli impegni multilaterali della Comunità nel settore in questione. È essenziale, in particolare, che gli Stati membri siano tenuti ad agire esclusivamente in base a criteri oggettivi, in modo da salvaguardare pienamente il principio della parità di trattamento e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
- (13) Le misure d'intervento assumono la forma di aiuti all'ammasso privato, che sono quelli che meno si ripercuotono sulla normale commercializzazione dei prodotti. Per garantire la corretta applicazione di tali aiuti è necessario che la Commissione sia informata compiutamente dell'andamento dei prezzi sul mercato comune delle carni ovine e caprine.
- (14) In linea generale, quando ricorrano determinate condizioni in materia di prezzi di mercato, la concessione degli aiuti all'ammasso privato dovrebbe essere decisa nell'ambito di una procedura di gara. Tuttavia, per rendere più efficace la concessione di aiuti all'ammasso privato è opportuno che il loro importo sia fissato in anticipo nei casi in cui sia urgente farvi ricorso qualora in una o più zone di quotazione la situazione del mercato sia particolarmente critica. È quindi necessario autorizzare la Commissione a far ricorso alla procedura di fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto in simili circostanze, anche se non ricorrano le suddette condizioni in materia di prezzi di mercato.
- (15) Gli strumenti idonei a stabilizzare il mercato comunitario sono il regime degli scambi abbinato ad un regime dei prezzi, dei premi, degli interventi, nonché dei dazi all'importazione.
- (16) Le autorità competenti dovrebbero essere poste in condizione di seguire costantemente l'andamento degli scambi, per poter valutare gli sviluppi sul mercato ed applicare quando necessario le misure previste al presente regolamento. A tale fine è opportuno prevedere disposizioni relative al rilascio di titoli di importazione e, se del caso, di esportazione, unitamente alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettiva esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono richiesti.
- (17) Per evitare o reprimere gli effetti pregiudizievoli che le importazioni di certi prodotti agricoli possono produrre sul mercato nella Comunità, è necessario subordinare l'importazione di uno o più di questi prodotti al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, ove ricorrano determinate condizioni.
- (18) Subordinatamente a determinate condizioni è opportuno conferire alla Commissione la competenza ad aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti legislativi del Consiglio.
- (19) Per completare il dispositivo sopra descritto occorre prevedere la possibilità, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, di vietare interamente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo o passivo, in funzione della situazione sul mercato.
- (20) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. Tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo dei prezzi e dei dazi doganali può rivelarsi inadeguato. In simili casi, per non lasciare il mercato comunitario indifeso nei confronti delle turbative che rischiano di derivarne dopo la rimozione degli ostacoli all'importazione, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure devono essere conformi agli obblighi da essa assunti, compresi quelli a livello internazionale.
- (21) È anche possibile che debbano essere adottate misure quando il mercato della Comunità subisce o rischia di subire turbative a causa di un aumento o di una flessione notevoli dei prezzi.